



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

PIANO ATTUATIVO COMUNALE - ZONE A
VARIANTE N. 3

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RAPPORTO PRELIMINARE

UFFICIO TECNICO
AREA LL.PP. E MANUTENZIONI
DOTT.ARCH. BONFADA Gasparotto Massimo

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RAPPORTO PRELIMINARE

Allegato I parte II del D. Lgs. 152/2006
Piccole aree a livello locale

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 art. 6 comma 3 e art.12
Legge Regionale n.16 del 05 12 2008 art. 4 comma 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia, derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Attuazione delle Direttive 2001/42/CE,2003/78/CE. Legge comunitaria 2004

1. Premessa

Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della variante n.3 al Piano Attuativo Comunale del Centro Storico del Comune di Morsano al Tagliamento.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato e integrato dal D. Lgs. 4/2008, riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all'autorità competente (Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all'assoggettabilità della variante a Valutazione Ambientale Strategica.

L'elaborato è formulato sulla base dei Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008.

Il presente documento si articola come segue:

1. Premessa
2. Contenuti della variante n. 3 al P.A.C.
3. Verifica di assoggettabilità
4. Conclusioni

Riferimenti normativi

- **Direttiva 2001/42/CE** del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- **D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152** Norme in materia ambientale.
- **D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4** Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale.
- **D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- **L.R. 6 maggio 2005, n. 11** (Legge comunitaria 2004) di attuazione, tra le altre, della direttiva 2001/42/CE. Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall'art. 4 al 12) sono stati *abrogati* dalla **L.R. 30 luglio 2009, n. 13**.
- In Regione Friuli Venezia Giulia la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è normata dall'articolo 4 della **L.R. 5 dicembre 2008, n. 16**, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 e modificato dalla L.R. 17/2010.

2. Contenuti della variante n. 3 al P.A.C.

La presente proposta di iniziativa pubblica riguarda l'introduzione di una Variante al Piano Attuativo Comunale relativo alle aree classificate come "Zona A" all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale.

La variante inserisce nelle norme, che regolamentano l'installazione delle tende parasole aggettanti, condizioni per una maggiore flessibilità applicativa.

L'inserimento di queste condizioni, che sono derogatorie, è motivato dal fatto che in area di PAC vi sono situazioni particolari con facciate dove le aperture sono presenti a poca distanza l'una dall'altra. Distanza che, talvolta, è tale da non giustificare la realizzazione di tende distinte per aperture.

Nondimeno la variante persegue gli obiettivi generali e specifici del PAC vigente ed in particolare la salvaguardia di singoli edifici e complessi di carattere storico artistico, di pregio ambientale e di interesse documentale, nonché di armonizzazione degli interventi con il contesto tipico storico.

Per questo la possibilità di applicazione della norma derogatoria è limitata alle parti di territorio classificate zona A3 non soggette al vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza e solo per le tende parasole aggettanti non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico.

Ai fini di quanto sopra, la Variante n. 3 comporta esclusivamente l'integrazione delle Norme Tecniche d'Attuazione con l'introduzione, all'interno dell'articolo 8 "CRITERI PARTICOLARI", al comma 1, lettera o), punto 4 la seguente specifica:

« In zona A3 il Comune può comunque ammettere tende non distinte per aperture su area privata al piano terra, nella parte non soggetta a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, se la distanza tra le aperture è inferiore a m 1,0 e se non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico».

3. Verifica di assoggettabilità

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare degli elementi di seguito elencati.	
1.1) In quale misura il piano o il programma, stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. O per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse. La Variante introduce all'interno dello strumento urbanistico attuativo la possibilità di applicazione di una deroga alle norme tecniche nel caso di interventi finalizzati all'installazione di tende parasole, non espressamente contemplati nel vigente piano. Vengono, pertanto, formalizzate attraverso la presente variante le normative di attuazione così come modificate che diverranno riferimento per i futuri interventi realizzati all'interno del territorio comunale nelle zone del centro storico.	
1.2) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	La presente variante non influenza altri piani e programmi.
1.3) La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. <i>(Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo che comprende lo sviluppo economico, delle città, delle comunità che non compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali, esauribili. L'obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale. Il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione; l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità di carico dell'ambiente stesso; lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo, ecc.)</i>	Si ritiene che la modifica alle norme tecniche, non alteri i contenuti del Piano vigente. Si tratta infatti di una modifica che intende superare una norma che in alcuni casi può creare situazioni estetica di dubbia qualità.
1.4) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	Le modifiche apportate dalla variante non determinano problemi ambientali.

1.5) La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	La variante non ha impatti rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
---	--

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi di seguito elencati.

2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	<p>La variante non introduce modifiche che abbiano impatti sostanziali sull'ambiente in quanto trattasi di modifica a norme incidenti sul recupero di fabbricati esistenti e pertanto di tipo permanente.</p> <p>Le trasformazioni previste hanno per loro natura carattere permanente. Fatto salvo il periodo di cantiere in cui le condizioni potrebbero essere variabili, si considera che la probabilità degli effetti sia alta, la durata sia permanente e la frequenza costante.</p> <p>Gli effetti sono da considerarsi irreversibili.</p>
2.2) carattere cumulativo degli effetti. Al fine di definire i parametri ambientali di riferimento per l'ambito comunale si utilizzano le informazioni disponibili; qualora non fossero disponibili per tutti i dati, si possono utilizzare delle stime	Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante allo strumento sono di entità trascurabile in quanto interessanti aree già intensamente edificate e già destinate dal Piano vigente al recupero del patrimonio edilizio.
2.3) natura transfrontaliera degli effetti.	La variante non ha incidenze transfrontaliere.

2.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incendio)	I rischi ipotizzabili si potrebbero verificare in fase di cantiere, sia relativamente al personale impiegato, sia con la dispersione di sostanze pericolose nel contesto territoriale locale. In fase di esercizio delle opere, invece, non si ipotizzano rilevanti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
2.5) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessate)	La variante non produce effetti su aspetti geografici o di popolazione in quanto le modifiche apportate interessano casi puntuali e hanno ricadute solo sull'area interessata e sul territorio immediatamente circostante.

<p>Le parti di territorio soggette a tutela ambientale sono (vedere nel PTR): Fiumi - corsi d'acqua Parchi e riserve nazionali o regionali Territori coperti da foreste e da boschi Ville, giardini, parchi in aree ex lege 1497/1939 Zone vincolate ex lege 1497/1939 Zone di interesse archeologico Vincoli storico-artistico-monumentali maggiormente significativi Beni vincolati ai sensi della L.1089/39 Prati stabili Dalla consultazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009 n° 2166 – L.R. 9/2005 art 6 comma 4 "Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali" - Approvazione dell'inventario dei prati stabili - si è potuto verificare che l'area d'intervento non ricade nell'inventario dei prati stabili. Siti di Importanza Comunitaria.</p>		
<p>2.7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale</p>	<p>La variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non interessa habitat di valore naturalistico a livello comunitario (rete Natura 2000); - non interessa Prati Stabili di cui alla L.R. 9/2005; - non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti; - non introduce novità rispetto agli interventi già programmati. 	

4. Conclusioni

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni:

- ❖ gli interventi ammessi con la presente variante non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- ❖ la variante è finalizzata ad apportare una modifica alle norme tecniche di attuazione relativamente ad aspetti di dettaglio in merito ad interventi già previsti dal Piano vigente;
- ❖ le aree interessate dalla variante sono già interessate da intensiva edificazione/infrastrutturazione;
- ❖ non si ravvisano significativi impatti sulle componenti ambientali;
- ❖ non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000.

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che la variante in esame non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL PROGETTISTA
DOTT. ARCH. Massimo Bonfada Gasparotto